

1. Registro pile e accumulatori - Prorogate al 18 settembre 2009 le iscrizioni nel Registro

Il termine per l'iscrizione delle imprese nel Registro telematico dei produttori di pile e accumulatori, previsto inizialmente per il 18 giugno 2009, è stato posticipato di tre mesi, e quindi fissato al **18 settembre 2009**, per effetto del disposto di cui all'art. 23, comma 11, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (cd. "decreto anticrisi").

Ricordiamo che sono interessate al provvedimento tutte le imprese che immettono sul mercato nazionale per la prima volta, a titolo professionale, pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli.

Le Camere di Commercio gestiranno la procedura di iscrizione al nuovo Registro integralmente per via telematica, mediante uso della firma digitale, attraverso un'apposita applicazione accessibile tramite il portale www.impresa.gov.it.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali - Pile e accumulatori - Formazione e tenuta del Registro nazionale.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=261>

2. Noleggio con conducente - Nuovo rinvio delle novità introdotte dalla legge n. 14/2009 al 31 dicembre 2009

Per effetto del disposto di cui all'art. 23, comma 3, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 è stata **nuovamente prorogata dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009** la sospensione dell'efficacia delle norme previste dall'articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, in tema di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea.

L'articolo ha introdotto alcune modifiche nella legge 21/1992 ("Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea").

Le principali modifiche ora sospese fino al 31 dicembre 2009 riguardano l'ampliamento dei requisiti richiesti agli esercenti i servizi di trasporto mediante autoservizi non di linea e, in particolare:

- la previsione di una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri Comuni;
- novità nel rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- previsione che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa;
- obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio";
- modifiche all'apparato sanzionatorio legato alle violazioni della legge;

- divieto, per il servizio di noleggio con conducente, di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni dove sia presente il servizio di taxi.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Ruoli** – Ruolo dei conducenti di veicoli

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=20>

3. Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti - Anno 2009

Il Senato ha definitivamente approvato il **Disegno di Legge n. 1195-B** recante **"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"**.

All'articolo 44 viene previsto che, ai fini dell'accertamento e della riscossione del diritto annuale dovuto a ogni singola Camera di Commercio, **limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009**, il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti s'intende **al netto delle accise**.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Nota del 14 luglio 2009, Prot. 0063772**, ha ritenuto opportuno chiarire che le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 possono:

- a) **compensare le somme versate in eccedenza**, entro il termine di pagamento dello stesso diritto relativo all'anno successivo; *oppure*
- b) presentare alla competente Camera di Commercio **richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza** rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. In questo caso la richiesta di rimborso va presentata, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo della nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Appendici** – Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

4. Ruolo degli enti affari in mediazione – Pubblicato parere ministeriale

Il Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta della Camera di Commercio di Roma, ha reso noto il **parere del 17 giugno 2009, Prot. 0056007**, in merito all'iscrizione nel Ruolo degli Agenti Affari in Mediazione e alla nomina dei legali rappresentanti e preposti in casi particolari quali: ipotesi di una società con più unità locali, oppure di più società con un solo legale rappresentante.

Al punto 3 sono stati forniti anche chiarimenti sulla nomina del rappresentante legale nelle società di mediazione immobiliare che operano in Franchising.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Ruoli** - Ruolo degli agenti di affari in mediazione.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=15>

5. Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali - Contributi obbligatori dovuti per l'anno 2009

Con la **Circolare n. 84 del 6 luglio 2009**, l'INPS ha reso noti aliquote e importi dei contributi obbligatori dovuti - **per l'anno 2009** - da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Con **decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 13 maggio 2009**, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26 maggio 2009, è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l'anno 2009, in **Euro 48,98**.

Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l'aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 146/1997.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Circolare INPS si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali** - Agricoltura, l'impresa agricola e l'imprenditore agricolo professionale

....

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=58>

6. Sicurezza sul lavoro - Istituito l'elenco nazionale dei medici competenti

Al via l'**elenco nazionale dei medici competenti**. Lo prevede il **decreto del 4 marzo 2009** messo a punto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009.

L'elenco dei medici competenti, di cui all'articolo 38 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2009, è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del dicastero che ne cura anche l'aggiornamento.

I sanitari che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare al dicastero il possesso dei titoli e requisiti abilitanti.

I medici devono anche comunicare eventuali e successive variazioni che comportino la perdita dei requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dell'attività.

Il ministero del Lavoro effettuerà, con cadenza annuale, verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'esito negativo degli accertamenti determina la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio di medico competente.

L'elenco degli "specillasti" è consultabile attraverso il portale Internet del Ministero.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale** – Sicurezza sul lavoro.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16>

7. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge comunitaria 2008

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 (Supplemento Ordinario n. 110), la **legge 7 luglio 2009, n. 88**, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (**Legge comunitaria 2008**).

I due allegati (A e B) della legge contengono l'elenco delle **50 direttive** da recepire con decreto legislativo.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo** – Le leggi comunitarie.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=210>

8. Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche – L'Agenzia delle Entrate illustra gli aspetti fiscali

Ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e successive modificazioni, le attività effettuate dagli imprenditori agricoli di **produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche**, nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti da vegetali derivanti prevalentemente dal fondo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considerano **produttive di reddito agrario**.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009**, ne affronta gli aspetti fiscali.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Agricoltura. Produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=134>

9. Dirigenti pubblici - Online stipendi, curricula, email e tassi di assenteismo dei propri uffici

L'**art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69**, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" - entrata in vigore il 4 luglio 2009 - impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare nel proprio sito internet:

- a) **le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti** nonché
- b) **i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale** distinti per uffici di livello dirigenziale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di consentire a tutte le Amministrazioni di dare rapida e completa applicazione alle misure di trasparenza e pubblicità di quanto sopra, ha emanato la **Circolare n. 3 del 17 luglio 2009** con la quale ha fornito alcune indicazioni operative atte a facilitare l'individuazione dei dati che devono essere resi pubblici e le più idonee modalità con cui effettuare la pubblicazione stessa sui siti Internet di ciascun ente.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Circolare si rimanda alla Sezione: **E-GOVERNMENT – E-LEARNING** – Pubblica Amministrazione – Contenuto dei siti istituzionali.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=262>

10. Certificazione energetica degli edifici – Sulla Gazzetta Ufficiale le linee-guida

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, il **decreto 26 giugno 2009** contenente le **“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”**.

Il decreto, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, definisce:

- a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.

Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto ministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1** – Attività di impiantistica.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=15>

11. Immobili residenziali in ristrutturazione - Per l'arredo detrazione del 20% sugli acquisti

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 35/E del 16 luglio 2009**, illustra la disciplina della detrazione sulle spese sostenute **dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009** per l'acquisto di beni finalizzati all'arredo dell'immobile

oggetto di ristrutturazione: mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, TV e PC.

Per scaricare il testo della Circolare cliccate all'indirizzo riportato sotto:

LINK esterno:

<http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb37f80832b1148/Circ35e%20del%2016%20lug%202009.pdf>

12. Buoni i parametri dell'ISEE per le borse di studio Onlus

Entrate, con la **Risoluzione n. 186/E del 17 luglio 2009**, affronta nuovamente il problema di quali siano le condizioni per poter considerare delle persone economicamente o fisicamente "svantaggiate".

Con questo nuovo intervento l'Agenzia precisa che la condizione di svantaggio economico è stabilita con modalità e limiti reddituali e patrimoniali diversi a seconda del settore in cui interviene la Onlus.

Nel caso descritto nella recente Risoluzione, in particolare, la Fondazione svolge la propria attività nel settore dell'istruzione e vuole favorire l'accesso allo studio del diritto economico da parte di ragazzi meritevoli, che potrebbero rinunciare al percorso universitario per mancanza di possibilità economiche.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, le Onlus, che operano nel settore dell'istruzione e vogliono erogare borse di studio a giovani con scarse possibilità economiche, **possono adottare i parametri ISEE** (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*) per individuare l'effettivo stato di indigenza dei potenziali beneficiari. Il sistema tiene, infatti, conto della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza e consente di rispettare il perseguimento delle finalità di utilità sociale richieste alle organizzazioni senza scopo di lucro.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – ONLUS – Enti non profit**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194>

Lo staff di TuttoCamere.it

augura a tutti i navigatori serene vacanze.